



ca rispettivamente così frazionato e ripartita
autorizza il Direttore generale con espressa
facoltà di firmare e stipulare da solo:

1°) - a consentire lo stralcio dal mu-
tuo di cui sopra di una quota di £. 3.000.000
che potrà essere unita al quarto mutuo di
cui al citato contratto; corrispondentemen-
te lo scantinato del primo lotto di fabbrica
di cui al contratto più volte citato, potrà
successivamente essere incorporato nel quarto
lotto;

2°) - a consentire, previo adempimen-
to di quanto indicato al seguente punto 3°),
il frazionamento del suddetto mutuo ridot-
to a £. 33.000.000, in quote da attribuirsi
alle singole unità immobiliari rimaste
a far parte del primo lotto di fabbrica, di
cui al contratto 13 gennaio 1952 sopra ci-
tato;

3°) - a consentire che l'ipoteca iscrit-
ta presso la Conservatoria dei Registri Im-
mobiliari di Napoli il 29 gennaio 1952 al
n. 2245 reg. gen. d'ord. e n. 213 reg. part. ven-
ga opportunamente annotata a margine,
in modo da far risaltare: a) la ripartizione